

L'articolo 47, comma 7 del CCNL 2019-2021 stabilisce che “*La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 94, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita*

”. L'articolo 94, comma 2, lett. b) prevede nella valorizzazione mensile il valore economico dello stipendio tabellare mensile e i differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19, c. 1. Quest'ultima disposizione include i differenziali economici di professionalità fra gli incrementi stabili del trattamento economico, cioè fra quelli ricompresi nella tabella E del CCNL. È incluso in tale previsione anche il differenziale economico di professionalità di cui all'art. 99 comma 3, lett. b)?

L'articolo 94 del CCNL 2019-2021 nella sua stesura, resasi necessaria a seguito dell'introduzione del nuovo istituto dei differenziali economici di professionalità, adegua la nozione di retribuzione base mensile, utile per l'applicazione dell'algoritmo nella definizione del calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario. Il riferimento all'articolo 19, comma 1 deve ovviamente intendersi *all'istituto* dei differenziali economici di professionalità che sono descritti e declinati nella loro natura proprio nel citato articolo 19, comma 1. Conseguentemente, la base di calcolo su cui applicare l'algoritmo per la determinazione dello straordinario, deve considerare nella base di calcolo anche eventuali differenziali economici di professionalità attribuiti all'1.1.2023 in prima applicazione ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b).

Si richiama nel merito anche l'indicazione contenuta nell'articolo 99, comma 4 che espressamente stabilisce che i differenziali economici di professionalità di cui al comma 3, lett. b) dello stesso articolo, originati in prima applicazione alla data dell'1.1.2023, non pregiudicano l'attribuzione degli ulteriori “differenziali economici di professionalità” di cui all'art. 19: con tale locuzione si è inteso precisare quanto concordato fra le parti, ovvero che il maturato delle fasce in godimento al 31.12.2022 costituisce uno “zainetto” personale all'1.1.2023 che consente a tutti i dipendenti – anche e soprattutto per coloro che risultano inquadrati nelle fasce più elevate - di ripartire dal valore del nuovo stipendio base con la possibilità di acquisire ulteriori differenziali che hanno la stessa natura contrattuale di quelli attribuiti in prima applicazione: in tal modo non viene alterato l'impatto sul valore orario dello straordinario.